

COMUNE DI TIANA



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E CONTINUATIVO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

ART. 1

INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. I locali di proprietà comunale oggetto del presente regolamento sono:

- a) Campo Sportivo Loc. Maracoccu;
- b) Chiesa San Leone Magno;
- c) Area attrezzata Loc. Gusabu;
- d) Parco Comunale Loc. Qualito;
- e) Campo tiro al volo Loc. Ghennirilai;
- f) Locale polivalente Via Salvatore Zedda;
- g) Scuole elementari Vico IV Nazionale;
- h) Scuola materna Vico IV Nazionale;
- i) Ex Scuola media Vico IV Nazionale;
- l) Municipio Vico IV Nazionale;
- m) Casa Cadeddu Via nazionale;
- n) Strutture albergo diffuso;
- o) Aula Consiliare Via Nazionale;
- p) Palestra, Vico IV Nazionale;
- q) Locale "Sa Nave"

ART. 2

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, favorisce la fruizione di spazi, strutture, beni o servizi Comunali da parte delle Associazioni presenti ed operanti sul proprio territorio.
2. Il Comune pertanto, compatibilmente con le esigenze legate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e con la gestione dei servizi pubblici assunti in via diretta, concede a terzi l'uso temporaneo dei locali di cui all'art. 1 nel rispetto delle norme del presente regolamento.
3. Il Comune nel concedere l'uso temporaneo dei locali comunali garantisce altresì il rispetto del principio della piena parità di accesso alle strutture comunali nonché della tutela dell'integrità del patrimonio comunale ed, in particolare, dei locali comunali concessi in uso.

ART. 3

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI COMUNALI

1. Per uso temporaneo dei locali comunali si intende un uso dei locali stessi che si protragga per non più di 30 giornate all'anno, continuative ovvero parcellizzate nel corso dell'anno solare.
2. Per giornata di utilizzo si intendono le frazioni di giornata a partire da 1 ora di utilizzo - nelle quali i locali comunali sono occupati dai concessionari ivi compresi i tempi necessari ai preparativi, allestimenti, prove, pulizie, disallestimenti che si rendessero eventualmente necessari.
3. Nella convenzione il comune deve specificare l'importo del canone, o se prevista della cauzione che verrà restituita in conclusione della manifestazione in base alle condizioni del bene su parere del Responsabile Tecnico.

ART. 4

CONCESSIONE IN USO "CONTINUATIVO" DEI LOCALI COMUNALI

1. Per gli utilizzi eccedenti i limiti temporali di cui sopra e qui definiti come "continuativi", dovrà essere stipulata un'apposita convenzione con il Comune nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal presente articolo e, più genericamente da tutto il presente regolamento (vedi artt. 1, 2, 3, 5) nonché delle priorità stabilite dall'Amministrazione Comunale con i propri atti di indirizzo.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente possono essere stipulate esclusivamente con Associazioni non lucrative sedenti nel territorio comunale.
3. Nella convenzione il Comune deve considerare e disciplinare espressamente il carico delle spese che sopporta per la gestione ordinaria dei locali (utenze, pulizie, ecc) prevedendo forme di compartecipazione ad esse da parte del concessionario.

ART. 5

LIMITI DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO A TERZI DEI LOCALI COMUNALI

1. I locali comunali citati nell'art. 1 del presente regolamento possono essere concessi a terzi in uso temporaneo per lo svolgimento di manifestazioni, proiezioni, premiazioni, iniziative varie di carattere culturale, ricreativo, sportivo, per convegni, conferenze, incontri, lezioni purché non lesivi ovvero contrastanti con il decoro e l'immagine pubblica dell'ente e purché non contrarie all'ordine pubblico o tali da produrre potenziali danni al patrimonio comunale.

ART. 6

CLASSIFICAZIONE DELLE RICHIESTE

1. Ai fini della concessione in uso temporaneo dei locali comunali si distinguono, in ordine al soggetto richiedente l'utilizzo della struttura ed alle finalità della manifestazione ovvero dell'iniziativa per la quale viene inoltrata la richiesta, i seguenti casi:

- a) Concessione richiesta da soggetto privato avente residenza nel comune di Tiana per manifestazione o iniziativa con scopo lucrativo comprensiva anche dello scopo commerciale promozionale;
- b) Concessione richiesta da soggetto privato avente residenza nel comune di Tiana per manifestazione o iniziativa senza scopo lucrativo, vale a dire, a titolo esemplificativo: scopo benefico, sociale, culturale, informativo, ricreativo, artistico;
- c) Concessione richiesta da Ente Pubblico ovvero scuola pubblica concessione richiesta da soggetto privato avente sede legale ovvero residenza al di fuori del comune di Tiana per manifestazione o iniziativa con scopo lucrativo comprensiva anche dello scopo commerciale e promozionale;
- d) Concessione richiesta da soggetto privato avente sede legale ovvero residenza al di fuori del comune di Tiana per manifestazione o iniziativa senza scopo lucrativo vale a dire, a titolo esemplificativo: benefico, culturale, sociale, informativo, ricreativo, artistico.

ART. 7

CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI

1. La concessione dell'uso temporaneo dei locali comunali rappresenta un servizio comunale a domanda individuale.

2. Il Comune non assicura a proprie spese il mantenimento dei locali (energia elettrica, acqua, riscaldamento).

ART. 8

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTO SPESE

1. Esclusivamente nei casi di assenza di scopo di lucro l'uso dei locali comunali può essere concesso gratuitamente o a tariffa ridotta, in misura stabilita dall'Amministrazione di volta in volta, secondo i criteri di cui al precedente art. 6 - previa Deliberazione della Giunta Comunale che riconosca l'interesse pubblico sociale prevalente della manifestazione o dell'iniziativa e pertanto giustifichi l'esenzione dal pagamento o la riduzione della tariffa.

ART. 9

MODALITA' DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO

1. La domanda di concessione in uso dei locali comunali deve pervenire all'ufficio segreteria del Comune almeno 10 giorni prima della data richiesta per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa e deve contenere:

- a) Generalità complete e recapito anche telefonico della persona o delle persone responsabili della manifestazione o iniziativa con le quali l'Amministrazione dovrà rapportarsi per ogni richiesta di adempimento precedente, concomitante o susseguente la manifestazione o iniziativa medesima;
- b) Precisa indicazione del periodo ovvero della data e dell'orario per il quale si richiede la disponibilità dei locali;
- c) Gli scopi per cui l'uso del locale viene richiesto;
- d) La dichiarazione di manleva dell'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'uso dei locali concessi;
- e) La dichiarazione di piena e incondizionata assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni a terzi, ai locali ed al patrimonio comunale cagionati in dipendenza e a causa dello svolgimento della manifestazione o iniziativa.

ART. 10

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI COMUNALI

1. Le richieste di concessione in uso temporaneo dei locali comunali, redatte tassativamente in forma scritta ed inoltrate all'Area Tecnica o all'ufficio segreteria del Comune, vengono sottoposte al responsabile del servizio che esprime, anche in via informale un parere preventivo in ordine alla disponibilità della struttura per la giornata richiesta, nonché alla realizzabilità operativa della manifestazione o iniziativa cui si riferisce la richiesta.

2. Tutte le richieste corredate dal parere tecnico, vengono trasmesse alla Giunta Comunale che, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, si esprime con propria Deliberazione in merito alla concessione in uso dei locali comunali e, in caso di concessione onerosa, al pagamento della relativa tariffa di cui all'art. 7.

ART. 11

RICHIESTE DI CONCESSIONE CONCOMITANTI

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 10 del presente regolamento, la Giunta Comunale in caso di richieste per giornate ovvero periodi in tutto o in parte concomitanti tiene conto, in relazione alla manifestazione ovvero all'iniziativa oggetto delle richieste, dei tre criteri di scelta nell'ordine sotto riportato:

- 1) Obblighi istituzionali dell'Ente
- 2) Valenza turistica e promozionale per il Comune di Tiana
- 3) Valenza sociale, culturale e di pubblica utilità per la collettività.
- 4) Priorità temporale di arrivo della richiesta risultante dalla data di presa in carico da parte del Comune.

ART. 12

CONTENUTI DELLA CONCESSIONE

1. I locali comunali vengono concessi nella condizione in cui si trovano e dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni.

2. In ogni caso l'allestimento, l'arredamento, la sistemazione nonché la preparazione del locale comunale oggetto della concessione saranno a totale cura e spese del concessionario senza alcun onere da parte del Comune.

ART. 13

ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Incombe sul concessionario l'obbligo di provvedere al pagamento della quota contributo della concessione o della cauzione entro il giorno antecedente la data richiesta per lo svolgimento della manifestazione.

2. Sono altresì a carico del concessionario le spese relative a tutto quanto si renda necessario per lo svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa. In relazione al tipo di manifestazione o iniziativa potrà essere richiesta la stipulazione di apposito contratto di assicurazione per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi, del furto, del danneggiamento o di eventuali altri rischi da valutarsi di volta in volta.

ART. 14

RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. L'amministrazione non assume in ogni caso alcuna responsabilità per furti, smarrimenti di oggetti ed altri eventuali danni che si verificassero nei locali messi a disposizione prima, durante ed al termine della manifestazione.
2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non provvederà ad effettuare risarcimenti di danno, di eventuali disfunzioni degli impianti, dei servizi e/o utenze.
3. Il concessionario è personalmente e direttamente responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti alla S.I.A.E., di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato.
4. Inoltre il concessionario risponderà di eventuali danni provocati che non rientrano nell'usura dovuta ad uso ordinario.

ART. 15

RINUNCIA ALL'USO DEI LOCALI COMUNALI

1. In caso di rinuncia da parte del concessionario allo svolgimento della manifestazione o iniziativa dovrà essere data tempestiva comunicazione da parte del concessionario agli uffici del Comune.

ART. 16

REVOCA, SOSPENSIONE O RINVIO

1. L'amministrazione, con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica può revocare in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, relative alle eventuali modificazioni della programmazione dell'attività istituzionale o dell'ordinaria gestione dei servizi da parte dell'Ente, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, di sicurezza e a ragioni di pubblico interesse in genere.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di adozione della deliberazione di approvazione.
2. Dalla stessa cessano di avere effetto tutti i precedenti provvedimenti generali relativi all'argomento dallo stesso disciplinato.

